

Ufficio provinciale di Trapani
Il Direttore

*Ai sensi e per gli effetti della circolare G4/84544 del
14.12.99 e DPR 445/00, alla presente nota, se
trasmessa per posta elettronica, non seguirà
l'originale cartaceo.*

Trapani, **20 SET. 2012**
Prot. n° **6698**
Allegati:
Rif. nota del
Prot. n°

All'Ordine degli Architetti di Trapani
info@architettitrapani.it

All'Ordine degli Ingegneri di Trapani
segreteria@ording.tp.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Trapani
ordinetrapani@conaf.it

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trapani
colgeotp@comeg.it

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati di Marsala
peragrtp@tiscali.it

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di Trapani
segreteria@periti-industriali.trapani.it

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Palermo
segreteria@geometri.pa.it

Al Collegio dei Geometri della Provincia di
Agrigento
geometriag@libero.it

Oggetto: Attività di accertamento con attribuzione della rendita presunta —
Sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

La norma in oggetto prevede l'obbligo, per i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto ai quali è stata attribuita, ai fini fiscali, una rendita presunta, di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (per il caso specifico corrisponde al 31 agosto 2012)

Via G. Rubino 3
91100 Trapani
tel. 0039(0923) 21616
P.I. 06455481009 C.F. 80416110585
www.agenziaterritorio.it



Nell'ipotesi di mancato rispetto del suddetto termine, il secondo periodo della norma sopra richiamata, prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che l'obbligo di curare il prescritto adempimento entro il citato termine di 120 giorni si configura come autonoma fattispecie, nel cui ambito deve essere attivato l'eventuale procedimento sanzionatorio.

Se l'atto di aggiornamento viene presentato entro 90 giorni, ovvero entro un anno, dallo scadere del termine previsto per l'adempimento spontaneo (nel caso di cui trattasi, 120 giorni dalla data di pubblicazione dei comunicati di cui si è detto), si rende applicabile la riduzione della sanzione, rispettivamente, ad un decimo ovvero ad un ottavo del minimo edittale, sempreché, tra l'altro,

- il soggetto che sia incorso in una violazione della norma catastale provveda spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati dalla norma;
- la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
- il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi dovuti.

In tutti gli altri casi — qualora i soggetti obbligati non abbiano presentato l'atto di aggiornamento catastale, ovvero quando, pur essendoci stato l'adempimento spontaneo e lo stesso sia tardivo o comunque difettino le condizioni per l'applicabilità del ravvedimento operoso — l'Ufficio dovrà provvedere a contestare la violazione e ad irrogare le correlate sanzioni ai sensi dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997, notificando apposito atto ai soggetti inadempienti.

Riepilogando, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- a) riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi di regolarizzazione entro novanta giorni € 103,20;
- b) riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi di regolarizzazione entro un anno: € 129,00;
- c) contestazione e irrogazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nella misura determinata dall'Ufficio, nell'ipotesi di presentazione dell'atto di aggiornamento oltre l'anno, ovvero anche nell'ipotesi di presentazione entro l'anno, qualora difettino i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo € 8.264,00.

Nelle more dell'implementazione delle procedure informatiche per l'invio del DOCFA telematico, i professionisti interessati possono indicare una data fittizia come data di ultimazione lavori che, per il caso in esame è il 1° agosto 2012, specificando nella relazione del Modello D la circostanza e l'effettiva data di ultimazione lavori.

La presente comunicazione viene effettuata, per opportuna conoscenza e per la massima diffusione ai propri iscritti.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Francesco Giolio)

